Numero atto 4092 - 2022
Sottoscritto il 30/06/2022
Protocollo Prot-2022-437319

aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0437319
del 30/06/2022

Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	S876 - Arginatura del Torrente Varatella nel tratto compreso tra arginatura ultimata e passerella pedonale di piazza Italia in comune di Borghetto Santo Spirito (SV)
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile
Dipartimento Competente	Dipartimento ambiente e protezione civile
Soggetto Emanante	Paola CARNEVALE
Responsabile Procedimento	Luca IACOPI
Dirigente Responsabile	Paola CARNEVALE

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 19 dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria

VISTI:

il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e, in particolare, l’art. 19, che, nel disciplinare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, al comma 7, prevede che qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di V.I.A., specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

il decreto 30 marzo 2015 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116”;

la l.r. 28 dicembre 2017 n. 29, recante “Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018”, e, in particolare, l’art. 17 che detta disposizioni di adeguamento della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale alla sopravvenuta normativa statale di riordino in materia, approvata dal D. Lgs. n. 104/2017;

RICHIAMATO

l’Atto di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni in materia di V.I.A., approvato con la d.G.R. n. 107 del 21/02/2018 ex Art. 17, comma 5, Legge regionale 28 dicembre 2017 n. 29, e, in particolare, l’articolo 4, che detta indicazioni procedurali sulla verifica di assoggettabilità a VIA;

PREMESSO che:

con nota assunta a protocollo generale di Regione Liguria con n. 2022/161219 del 24/02/2022, il Comune di Borghetto Santo Spirito (SV) ha presentato istanza di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto di “Arginatura del Torrente Varatella nel tratto compreso tra arginatura ultimata e passerella pedonale di piazza Italia in comune di Borghetto Santo Spirito (SV)”;

con nota prot. n. 2022/218867 del 17/03/2022 sono state richieste integrazioni al proponente ai fini della completezza e adeguatezza documentale;

con nota prot. n. 8078 del 29/03/2022, assunta a protocollo di Regione Liguria con n. 2022/244350 del 29/03/2022, il proponente ha provveduto a trasmettere le integrazioni documentali richieste;

in data 31/03/2022 è avvenuta la pubblicazione, a cura del Settore VIA e Sviluppo Sostenibile, della documentazione fornita sul sito internet della Regione dedicato all’ambiente ai fini dell’avvio della fase pubblica, all’esito della quale sono pervenute osservazioni a cui si dà riscontro nella relazione illustrativa facente parte integrante del presente provvedimento;

dell’avvenuta pubblicazione è stata, altresì, data comunicazione telematica agli enti potenzialmente interessati dal progetto, così come previsto dall’art.19 c.3 del D. Lgs. n. 152/2006, con la nota prot. n. 2022/259114 del 04/04/2022;

DATO ATTO che:

le opere in progetto riguardano la riprofilatura del fondo alveo, la regolarizzazione e l’allargamento delle sezioni di deflusso, la realizzazione di nuovi argini in c.a. lungo entrambe le sponde;

tale progetto è soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto riferita ad un progetto elencato alla categoria 7o) "opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua", dell’allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015, come previsto all'art. 6 comma 6 lettera d) del medesimo decreto;

l'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento del Settore VIA, con la collaborazione delle altre strutture regionali interessate e dell'ARPAL, al fine di valutare gli impatti del progetto risultanti dall'analisi della documentazione fornita, si è concretizzata nella relazione tecnica n. S876 del 29/06/2022, di cui al documento allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;

al fine del contenimento dell'inquinamento e delle emissioni in atmosfera e della mitigazione degli impatti sulla componente biodiversità e paesaggio si evidenzia l'opportunità di adottare le seguenti raccomandazioni: i) si richiamano le misure di mitigazione indicate dal proponente nella "Relazione di assoggettamento verifica screening"; ii) i lavori devono essere preferibilmente eseguiti nel periodo di magra. Nel caso si debba intervenire in alveo in periodi in cui sia presente una portata superiore o in cui sorga la necessità di un prosciugamento temporaneo di un tratto del corso d'acqua, dovrà essere verificata la presenza nel corpo idrico di eventuale fauna anfibia e ittica, prevedendone il temporaneo allontanamento; iii) devono essere adottati idonei sistemi di deviazione delle acque superficiali con apposite casseformi o paratie, al fine di evitare rilasci di miscele cementizie e relativi additivi e/o altre parti solide nelle acque e nell'alveo; iv) si deve provvedere alla rimozione del materiale incoerente dal letto dell'alveo e dalle aree limitrofe nel minor tempo e prevedere opportuni sistemi di protezione per depositi di materiale incoerente in caso di forti piogge; v) devono essere utilizzati macchinari a norma e in buono stato di manutenzione, si deve procedere alla lubrificazione ed al rifornimento degli stessi in aree lontane dal corso d'acqua, prestando attenzione ad evitare sversamenti di sostanze oleose in alveo e nelle zone perifluviali;

il Proponente ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006, che nel provvedimento finale vengano espresse le condizioni ambientali, aventi valore di prescrizioni vincolanti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera o-ter) del D. Lgs. n. 152/2006, necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, al fine di non assoggettare il progetto in esame alla procedura di VIA regionale;

RITENUTO, pertanto, di disporre che il progetto di "Arginatura del Torrente Varatella nel tratto compreso tra arginatura ultimata e passerella pedonale di piazza Italia in comune di Borghetto Santo Spirito (SV)" presentato dal Comune di Borghetto Santo Spirito (SV), ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. n. 152/2006, non debba essere assoggettato a VIA, ferme restando le misure di mitigazione contenute nel progetto presentato e il rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

<u>in ante opera</u>

a) Nelle successive fasi procedimentali dovranno essere approfondite le fasi di cantierizzazione in modo tale da evitare/ridurre al minimo eventuali criticità temporanee legate alle lavorazioni in alveo e a tale riguardo dovrà essere dato corso a quanto dichiarato dal proponente nella relazione preliminare, ovvero "nei tratti a valle della zona di intervento dovranno essere previste opportune vasche sul fondo alveo per la sedimentazione delle particelle più fini ed il successivo rilascio di acqua più chiara verso valle";

b) Le fasi di cantierizzazione devono tenere conto delle possibili interferenze con il monitoraggio del corpo idrico e pertanto devono essere organizzate in modo tale da garantire le attività di controllo sulla stazione di monitoraggio IT07VRVR02. Inoltre la programmazione temporale dell'attività dovrà essere comunicata con congruo anticipo alla Direzione Scientifica di ARPAL ai fini di tenerne conto nella programmazione del monitoraggio periodico della suddetta stazione di monitoraggio;

c) Deve essere valutata la possibilità di mantenere in sito i filari di piante posti a delimitazione della sede viaria presenti su entrambe le sponde, tenendo conto anche di un'eventuale riduzione della sezione dell'alveo, ovvero deve essere realizzata una forma di compensazione che preveda la ricollocazione degli alberi (o piantumazione di essenze analoghe a quelle rimosse e idonee ai luoghi) in un areale limitrofo e perlomeno sulla sponda destra del rio (via Tevere);

in corso d'opera:

d) Deve essere mantenuta la scabrezza del fondo e una superficie irregolare, in modo da garantire la necessaria eterogeneità ambientale del corso d'acqua;

e) I lavori di sistemazione non devono essere eseguiti nei mesi di aprile, maggio e giugno;

f) Il materiale risultante dalla riprofilatura del fondo naturale dell'alveo, se idoneo, deve essere prioritariamente utilizzato per il ripascimento delle spiagge dell'unità fisiografica sottesa di Borghetto;

in post opera:

g) Deve essere prodotta una valutazione dell'impatto ex post del progetto complessivo rispetto ai singoli indicatori e subindici dell'Indice di Qualità Morfologica (IQM) partendo dalla valutazione dell'IQM 2015;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa

1. Di non assoggettare, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, il progetto di "Arginatura del Torrente Varatella nel tratto compreso tra arginatura ultimata e passerella pedonale di piazza Italia in comune di Borghetto Santo Spirito (SV)", presentato dal Comune di Borghetto Santo Spirito (SV) fermo restando il rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

   in ante opera

   a) Nelle successive fasi procedimentali dovranno essere approfondite le fasi di cantierizzazione in modo tale da evitare/ridurre al minimo eventuali criticità temporanee legate alle lavorazioni in alveo e a tale riguardo dovrà essere dato corso a quanto dichiarato dal proponente nella relazione preliminare, ovvero "nei tratti a valle della zona di intervento dovranno essere previste opportune vasche sul fondo alveo per la sedimentazione delle particelle più fini ed il successivo rilascio di acqua più chiara verso valle";

   b) Le fasi di cantierizzazione devono tenere conto delle possibili interferenze con il monitoraggio del corpo idrico e pertanto devono essere organizzate in modo tale da garantire le attività di controllo sulla stazione di monitoraggio IT07VRVR02. Inoltre la programmazione temporale dell'attività dovrà essere comunicata con congruo anticipo alla Direzione Scientifica di ARPAL ai fini di tenerne conto nella programmazione del monitoraggio periodico della suddetta stazione di monitoraggio;

   c) Deve essere valutata la possibilità di mantenere in sito i filari di piante posti a delimitazione della sede viaria presenti su entrambe le sponde, tenendo conto anche di un'eventuale riduzione della sezione dell'alveo, ovvero deve essere realizzata una forma di compensazione che preveda la ricollocazione degli alberi (o piantumazione di essenze analoghe a quelle rimosse e idonee ai luoghi) in un areale limitrofo e perlomeno sulla sponda destra del rio (via Tevere);

   in corso d'opera:

   d) Deve essere mantenuta la scabrezza del fondo e una superficie irregolare, in modo da garantire la necessaria eterogeneità ambientale del corso d'acqua;

   e) I lavori di sistemazione non devono essere eseguiti nei mesi di aprile, maggio e giugno;

   f) Il materiale risultante dalla riprofilatura del fondo naturale dell'alveo, se idoneo, deve essere prioritariamente utilizzato per il ripascimento delle spiagge dell'unità fisiografica sottesa di Borghetto;

   in post opera:

g) Deve essere prodotta una valutazione dell'impatto ex post del progetto complessivo rispetto ai singoli indicatori e subindici dell'Indice di Qualità Morfologica (IQM) partendo dalla valutazione dell'IQM 2015;

2. Di stabilire che il proponente dia comunicazione all'ARPAL della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica previste dalla normativa vigente;
3. Di stabilire che il proponente dovrà inviare a Regione e ad ARPAL la documentazione atta a dimostrare l'ottemperanza alle condizioni ambientali riportate nel provvedimento;
4. Di disporre che il presente provvedimento abbia efficacia temporale di cinque anni;
5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito web della Regione ai sensi dell'art. 19, comma 11, D.Lgs. n. 152/06.

Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.



Firmato
digitalmente da:
PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 30-06-
2022 15:08:41
Certificato valido
dal 13-06-2020
al 13-06-2023

RELAZIONE TECNICA n. S876 del 29/06/2022

Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA Regionale

(Art. 19 D. Lgs. n. 152/2006)

OGGETTO: "Arginatura del Torrente Varatella nel tratto compreso tra arginatura ultimata e passerella pedonale di piazza Italia in comune di Borghetto Santo Spirito (SV)".

PROPONENTE: Comune di Borghetto Santo Spirito (SV)

TIPOLOGIA PROGETTUALE: il progetto ricade nei disposti dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006, punto 7 o) "opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua", ed è pertanto soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA regionale ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006.

L'area non risulta inserita in aree naturali protette come definite dalle normative statali e regionali. È inoltre esclusa da elementi della Rete Natura 2000.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Istanza di attivazione è stata presentata dal Comune di Borghetto Santo Spirito con nota assunta a protocollo generale con prot. n. 2022/161219 del 24/02/2022.

Con nota prot. n. 2022/196399 del 08/03/2022, avendo verificato la procedibilità dell'istanza, è stata attivata la fase di verifica di adeguatezza e completezza con il coinvolgimento di ARPAL e degli uffici regionali competenti in materia. Il Settore Urbanistica, con nota prot. n. 2022-203712 del 10/03/2022, ha richiesto integrazioni.

Con nota prot. n. 2022/218867 del 17/03/2022 sono state richieste al proponente le integrazioni ai fini della completezza e adeguatezza documentale. Il proponente ha provveduto a trasmettere le integrazioni documentali richieste con nota prot. n. 8078 del 29/03/2022 assunta a protocollo di Regione Liguria con n. 2022/244350 del 29/03/2022.

Oneri istruttori: Non dovuti.

FASE PUBBLICA

In data 31/03/2022 è stata pubblicata in formato digitale, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006, la documentazione relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sul sito www.ambienteinliguria.it e con nota prot. n. 2022/259114 del 04/04/2022 ne è stata data comunicazione al Comune di Borghetto Santo Spirito, alla Provincia di Savona e all'ARPAL.

Pubblicazione sul sito web www.ambienteinliguria.it

Termine fase pubblica: 30/04/2022.

Osservazioni pervenute: il WWF con nota del 08/04/2022, assunta a protocollo di Regione Liguria con prot. n, 274578 del 11/04/2022 ha trasmesso osservazioni: i) il progetto di messa in sicurezza avrebbe dovuto essere sviluppato prima per il tratto focivo del torrente Varatella e poi per quello di monte; ii) non sono stati presentati studi specifici su fauna e flora per l'area oggetto di intervento; iii) il progetto prevede l'eliminazione di alcune alberature per le quali non sono previste mitigazioni (reimpianti o spostamenti tramite zollature); iv) non sono previsti interventi compensativi delle opere a progetto tramite la realizzazione di nuove aree a verde e la rinaturalizzazione delle sponde; v) è ritenuta probabile la non conformità urbanistica delle opere con il PUC in corso di approvazione in ordine alla riduzione delle aree perifluviali destinata a Parco Urbano.

Controdeduzioni

Relativamente alle osservazioni presentate si controdeduce che: i) non sono stati evidenziati, nel corso dell'istruttoria, motivi ostativi allo sviluppo del progetto in direzione mare; a questo proposito va precisato che il progetto prevede la continuazione delle opere di messa in sicurezza un tratto di 125 m, essendo già stato realizzato un tratto di 300 m (su 620 m totali) relativi al primo stralcio: ii) ARPAL e il Settore regionale preposto per la biodiversità hanno ritenuto sufficiente la documentazione presentata e non hanno ritenuto necessario richiedere approfondimenti di indagine sui comparti fauna e vegetazione del progetto; iii) e iv) sono previste condizioni ambientali in merito, alle quali si rimanda; v) le opere sono ritenute conformi alle norme urbanistiche (si veda il comparto "urbanistica" di questa istruttoria).

CONTRIBUTI ISTRUTTORI

Con nota prot. n. 2022-381927 del 30/05/2022, sono stati richiesti i contributi istruttori per i comparti ambientali di competenza.

Sono pervenuti i seguenti contributi istruttori:

Ente/Struttura	Nota
ARPAL	Prot. n. 13044 del 05/05/2022, assunta a protocollo di R.L.con n. 325923 del 05/05/2022
Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale c/o Assetto del Territorio	Nota prot. n. 2022-422795 del 21/06/2022
Difesa Suolo Savona	Nota prot. n. 2022-420261 del 20/06/2022
Ecologia	Nota prot. n. 2022-415514 del 15/06/2022
Ecosistema Costiero e Acque	Nota prot. n. 2022-422822 del 21/06/2022
Politiche della Natura e delle Aree Interne, Protette e Marine, Parchi e Biodiversità	Nota prot. n. 2022-422834 del 21/06/2022
Rifiuti	-
Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo e Urbanistica	Nota prot. n. 2022-409701 del 10/06/2022

Con l'istanza di attivazione della procedura, il proponente ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006 che nel provvedimento finale vengano espresse eventuali condizioni ambientali, aventi valore di prescrizioni vincolanti ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera o-ter) del D. Lgs. n. 152/2006, necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, al fine di non assoggettare il progetto in esame alla procedura di VIA regionale.

Responsabile del procedimento: dott. Luca Iacopi

Vincoli

L'area interessata dall'intervento non risulta assoggettata ad alcun vincolo paesistico-ambientale "sn.ifico" a norma della L. n. 1497/1939, oggi corrispondente all'art. 136 del Decreto Legislativo n. 42/2004.

L'area d'intervento non risulta assoggettata al vincolo paesistico-ambientale "generico" imposto a norma dell'art. 142 (aree tutelate per legge) del Decreto Legislativo n. 42/2004.

L'area non è sottoposta a vincolo idrogeologico.

Quadro di riferimento programmatico

L'area è classificata dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico - sub Assetto Insediativo in massima parte nell'ambito TU – Tessuto urbano disciplinati dall'art. 38 delle Norme di Attuazione. Il progetto risulta coerente con il PTCP.

Nel Piano Regolatore Generale vigente, approvato con DPGR n. 198 del 28/02/1978, l'area oggetto di intervento è ricompresa nella zona B- residenziale di completamento). Le opere a progetto sono pertanto compatibili con le indicazioni del PUC.

Per ciò che attiene la pianificazione di bacino le opere ricadono all'interno del territorio di competenza del Piano di Bacino del Torrente Varatella.

In particolare si rileva che gli interventi previsti:

- insistono su aree la cui suscettività al dissesto è classificata Pg0 e Pg1 – suscettività molto bassa e bassa; per esse vale quanto previsto nelle NTA del PdB all'art. 16, comma 4;
- interferiscono con interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Nello specifico le opere in esame concorrono alla prosecuzione verso monte dell'intervento identificato con il codice 1 nel Piano Interventi "Messa in sicurezza del tratto terminale del T. Varatella mediante interventi strutturali" e risultano ad esso coerenti;
- interferiscono con il reticolo idrografico regionale adottato con DGR n. 507/2019, interessando direttamente il Torrente Varatella;
- interferiscono con le fasce di inondabilità del T. Varatella, indagato nel PdB, che in quest'area è caratterizzato da un'estesa fascia A di pericolosità idraulica molto elevata sia in sponda destra che sinistra;
- non si trovano in un'area sottoposta a vincolo idrogeologico.

Quadro di riferimento progettuale

Il progetto predisposto ha come finalità la riduzione del rischio idraulico delle aree urbane prospicienti il tratto terminale del torrente Varatella. Specificatamente, il tratto oggetto del presente procedimento, di lunghezza pari a circa 125 m, è compreso tra il limite degli interventi già realizzati nell'ambito del progetto di sistemazione idraulica complessiva e la passerella pedonale a valle del ponte di via Leonardo da Vinci. Le opere previste sono le seguenti:

- riprofilatura del fondo alveo su una pendenza dello 0,68%;
- regolarizzazione e allargamento a 33 m costante delle sezioni di deflusso;
- realizzazione di nuovi argini in c.a. lungo entrambe le sponde, dell'altezza di circa 4 m rispetto al fondo alveo.

La luce della passerella pedonale è tale da consentire la sistemazione sulla larghezza di progetto (33 m) senza necessità del suo rifacimento. La sistemazione comporta un'altezza dei parapetti lungo la viabilità spondale mediamente pari a 1.3 m in sponda sinistra e a 1.8 m circa in sponda destra.

I lavori avranno una durata complessiva di circa 10 mesi. Si prevede la produzione di una quantità di materiale di scavo inferiore a 6000 m^3, che potrà essere eventualmente riutilizzato in funzione dei risultati derivanti dalla caratterizzazione prevista nelle successive fasi progettuali.

Quadro di riferimento ambientale

Acque

Per quanto concerne la compatibilità dell'intervento con quanto previsto dal vigente Piano di Tutela delle Acque – PTA (ultimo aggiornamento con D.C.R. n. 11/2016) il Torrente Varatella è tra i corpi idrici superficiali significativi individuati, secondo la Direttiva 2000/60/CE e la parte terza del D. Lgs. n. 152/06, in tale piano ed è denominato T. Varatello - codice IT07RW4801LI.

L'area di intervento, inoltre, ricade sul corpo idrico sotterraneo di tipo poroso denominato Varatella – codice IT07GWAVSV08, anch'esso individuato nel vigente Piano.

Secondo la più recente classificazione, aggiornata in base ai dati di monitoraggio relativi al sessennio 2014-2019 e formalizzata con D.G.R. n. 1161/2021, i corpi idrici in questione sono così classificati:

- T. Varatello - codice IT07RW4801LI in stato chimico buono e stato ecologico sufficiente
- Corpo idrico sotterraneo poroso Varatella – codice IT07GWAVSV08 in stato chimico e in stato quantitativo entrambi buoni

In base al database regionale relativo alle concessioni di derivazioni alla data del 9/6/2022 non si segnalano derivazioni né ad uso potabile né ad altro uso nelle adiacenze dell'area di intervento (le derivazioni ad uso idropotabile si trovano circa 400 m a monte della zona.

Si segnala, invece, la presenza in prossimità dell'area di intervento della stazione denominata IT07VRVR02 facente parte della rete di monitoraggio regionale delle acque superficiali ai sensi della parte III del D. Lgs. n. 152/2006, per la quale potenzialmente prevedibile interferenza durante la fase di cantiere.

A tale riguardo occorre che venga mantenuta continuità di monitoraggio ai fini della Direttiva quadro acque 2000/60/CE e si segnala a tale proposito l'art. 25 comma 4 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque che si riporta per chiarezza:

"Ai fini di garantire la significatività del monitoraggio dello stato ecologico dei corpi idrici è vietato effettuare lavori in alveo che producano la movimentazione di sedimenti o l'eliminazione della vegetazione acquatica e riparia in tratti di 200 metri di lunghezza, centrati sulle stazioni di monitoraggio dello stato ecologico dei corpi idrici fluviali; a tale scopo la Regione pubblica ed aggiorna la cartografia e l'elenco delle suddette stazioni di monitoraggio. Sono fatti salvi gli interventi per la riduzione del rischio idraulico o altri interventi di rilevante interesse pubblico nell'ambito dei quali la Regione, in sede di approvazione del progetto, individua le modalità attuative degli interventi".

Pur non essendo quindi un elemento vincolante, è comunque necessario che venga tenuto in considerazione e pertanto si ritiene necessario che la programmazione temporale dell'attività venga comunicata con congruo anticipo alla Direzione Scientifica di ARPAL ai fini di tenerne conto nella programmazione del monitoraggio periodico della stazione di che trattasi.

L'area di intervento è localizzata, come detto, su acquifero sotterraneo di tipo poroso per il quale vigono le previsioni di cui all'art. 22 delle Norme di Attuazione PTA - misure per la tutela quantitativa delle acque sotterranee; data la tipologia di intervento che prevede un ampliamento dell'alveo contestualmente al mantenimento del fondo naturale, si ritiene l'intervento compatibile con quanto previsto dal suddetto articolo.

Per quanto riguarda il potenziale impatto morfologico sul corpo idrico superficiale tipizzato (codice IT07RW480LI) l'Indice di Qualità Morfologica valutato da ARPAL nel 2015 è risultato "scarso". Il tratto interessato dagli interventi risulta in area fortemente antropizzata e conseguentemente già confinato. L'eliminazione della briglia nelle opere del 1°stralcio ad oggi già realizzate va nella direzione migliorativa rispetto a tale tipologia di impatto rispetto alla continuità fluviale: si ritiene che nel complesso non sia prevedibile un impatto peggiorativo dell'intervento in questione rispetto alle classi IQM.

Si ritiene comunque necessario che venga prodotta, rispetto al progetto complessivo, una valutazione post operam dell'Indice di Qualità Morfologica di Monitoraggio (IQM), così come esplicitato nell'allegato I alla parte III del D. Lgs. n. 152/06 e da applicare in base al manuale ISPRA 131/2016 "IDRAIM - Sistema di valutazione idromorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d'acqua. Tale valutazione va determinata rispetto alla valutazione ex ante del 2015 effettuata da ARPAL. A tal fine si veda il livello GIS in formato shp del corpo idrico di che trattasi e le relative schede di valutazione.

Infine si possono prevedere potenziali temporanei impatti in fase di cantiere derivanti dalla possibilità di eventuali intorbidamenti e tale riguardo nella relazione si legge che "ai fini di evitare (o comunque mitigare il più possibile) gli effetti dell'intorbidimento dell'acqua nei tratti a valle della zona di intervento dovranno essere previste opportune vasche sul fondo alveo per la sedimentazione delle particelle più fini ed il successivo rilascio di acqua più chiara verso valle".

Aria

Considerata la natura delle opere in progetto, non si riscontrano particolari criticità: gli impatti determinati da emissioni di polveri saranno determinati in fase di cantiere.

Data la presenza di edifici residenziali nell'area di intervento è necessario attuare opportune misure mitigative.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria devono essere attuate tutte le opportune misure al fine di contenere la diffusione delle polveri: vengono proposte la stabilizzazione chimica delle piste di cantiere e la bagnatura delle superfici di cantiere, delle aree di stoccaggio, del pietrisco e dei materiali derivanti dagli scavi e dalle demolizioni. Riguardo all'interferenza con la viabilità urbana le misure proposte consistono nell'adozione di velocità ridotta da parte dei mezzi pesanti, nella copertura dei loro cassoni, nel lavaggio giornaliero dei mezzi d'opera e nella pulizia degli pneumatici dei veicoli in uscita.

Rumore

Per quanto riguarda l'impatto acustico la "Relazione di assoggettamento verifica screening" presentata dal proponente non esplicita quali sono le lavorazioni più rumorose e non stima il livello di rumorosità previsto, sebbene questo sia un fattore critico per la presenza di edifici residenziali in prossimità del cantiere. Prevedendo comunque livelli di rumorosità elevati, viene tuttavia affermato che saranno richieste le necessarie autorizzazioni in deroga per i cantieri temporanei e che saranno attivate azioni di tipo "informativo", esplicitando alla popolazione coinvolta la durata complessiva dei lavori e le fasce orarie giornaliere in cui verranno svolte le attività di cantiere, evitando i disagi nelle fasce orarie protette.

Biodiversità

Il sito interessato dalle opere in progetto non ricade all'interno di Siti Natura 2000 (ZSC e ZPS) né risulta interessato da elementi delle ReteEcologica Regionale o da segnalazioni puntuali derivanti dall'Osservatorio Ligure per la Bidiversità.

Il Rio Varatella, pur attraversando un'area urbana, si presenta, nel tratto oggetto dell'intervento in esame, ancora con elevata naturalità. L'alveo e gli argini sono caratterizzati da folta vegetazione ripariale, che in gran parte risulta però costituita da *Arundo donax*, sn.ie aliena invasiva.

La carta ittica della provincia di Savona indica la presenza, nelle acque del rio Varatella, delle seguenti sn.ie: *Anguilla anguilla, Barbus meridionalis, Telestes muticellus* e *Austrolopatomobius pallipes*. Pertanto, si raccomanda, nell'attività di riprofilatura dell'alveo, di mantenere la scabrezza del fondo e una superficie irregolare, in modo da garantire la necessaria eterogeneità ambientale del corso d'acqua.

Dall'analisi della documentazione di progetto, si prende atto che la situazione attuale non permette di ampliare la sezione orizzontale dell'alveo, per la presenza di strade ed edifici, e che pertanto le murature in calcestruzzo rappresentano l'unica tipologia di intervento possibile.

Si forniscono però alcune indicazioni inerenti alle attività cantieristiche, le quali, se non correttamente gestite, possono risultare piuttosto impattanti. Si suggerisce pertanto l'opportunità di mettere in atto alcune misure di mitigazione, volte a prevenire l'intorbidimento delle acque e la dispersione di inquinanti, nonché a mantenere il deflusso minimo vitale. Nello specifico, si raccomanda di rispettare le seguenti indicazioni:

- Eseguire i lavori preferibilmente nel periodo di magra, avendo cura di interessare la minor superficie possibile di alveo bagnato, onde evitare un aumento eccessivo della torbidità delle acque ed il disturbo alla fauna

eventualmente presente, garantendo al contempo la continuità del corso d'acqua e il Deflusso Minimo Vitale (DMV). Nel caso si debba comunque intervenire in alveo in periodi in cui sia presente una portata superiore o in cui sorga la necessità di un prosciugamento temporaneo di un tratto del corso d'acqua, in via cautelativa dovrà essere verificata la presenza nel corpo idrico di eventuale fauna anfibia e ittica, prevedendone il temporaneo allontanamento, così come prescritto dalla carta ittica della provincia di Savona e dalla DGR n. 1060/2016 "Esecuzione interventi comportanti prosciugamento temporaneo alvei modifica delle carte ittiche provinciali";

- Adottare idonei sistemi di deviazione delle acque superficiali con apposite casseformi o paratie, al fine di evitare rilasci di miscele cementizie e relativi additivi e/o altre parti solide nelle acque e nell'alveo, così come indicato nello studio preliminare ambientale;
- Provvedere alla rimozione del materiale incoerente dal letto dell'alveo e dalle aree limitrofe nel minor tempo e prevedere opportuni sistemi di protezione per depositi di materiale incoerente in caso di forti piogge (es. teli pacciamanti o sistemi di trattenuta a valle), così come indicato nello studio preliminare ambientale;
- Utilizzare macchinari a norma e in buono stato di manutenzione, procedere alla lubrificazione ed al rifornimento degli stessi in aree lontane dal corso d'acqua, prestando attenzione ad evitare sversamenti di sostanze oleose (es. carburanti) in alveo e nelle zone perifluviali (il dilavamento durante le piogge ne comporterebbe il conferimento nel corpo idrico).

Ai fini della tutela dell'ittiofauna si richiama l'osservanza delle diposizioni dell'articolo 18 della legge regionale n. 8/2014 e di quanto indicato nelle "Disposizioni particolari di salvaguardia e di ripristino biologico e faunistico" della Carta Ittica della Provincia di Savona che prescrivono che nelle acque a Ciprinidi, quali quelle del tratto in oggetto, gli interventi non devono essere eseguiti nei mesi di aprile, maggio e giugno.

Si ribadisce la necessità di prevedere il mantenimento della diversificazione morfologica del fondo dell'alveo, garantendo la successione di raschi e pozze che naturalmente caratterizzano il corpo idrico.

Idrogeologia

Le opere a progetto ricadono all'interno del Piano di Bacino del Torrente Varatella.

Le opere sottoposte a screening sono volte alla mitigazione, nel tratto compreso tra la passerella pedonale di Piazza Italia e il tratto di arginatura già completato, delle criticità idrauliche che caratterizzano il torrente Varatella nel tratto focivo e sono state progettate cercando di contemperare la necessità di ovviare alle situazioni di pericolo esistenti con l'ineliminabilità dei vincoli – urbanistici e architettonici – che gravano sull'area in cui si interviene.

La modellazione idraulica nello scenario di progetto ha consentito di verificare che l'esecuzione delle opere in esame garantisce il deflusso della portata cinquantennale, seppur con franchi ridotti mai inferiori ai 50 centimetri, anche in corrispondenza degli attraversamenti della SS1 Aurelia e della linea ferroviaria; la vera e propria sistemazione complessiva, comunque, sarà realizzata solo nei lotti successivi, al completamento degli interventi sugli attraversamenti appena citati.

Le opere in esame costituiscono l'ultimazione del primo stralcio funzionale del primo lotto dei lavori di sistemazione idraulica del Torrente Varatella esaminati dal Comitato Tecnico di Bacino dell'Autorità di Bacino Regionale nella seduta del 16/12/2011; nel suo parere n. 20/2011 il CTB, pur condizionandolo alla ottemperanza di alcune prescrizioni, ha rilasciato parere favorevole sul progetto complessivo e, conseguentemente, anche sul primo lotto di lavori di competenza comunale.

Pur non ravvisando, in questa fase, motivi ostativi alla prosecuzione dell'iter progettuale, si segnala che il progetto definitivo dovrà dettagliare i seguenti aspetti:

- relazione o idonea asseverazione attestante la rispondenza dello stralcio funzionale oggetto della progettazione rispetto alla soluzione progettuale del 2008;
- descrizione di eventuali opere in variante rispetto al suddetto progetto ed eventuali motivazioni che hanno condotto alla loro definizione;
- giustificazione delle scelte progettuali, in termini di benefici ottenuti rispetto a soluzioni alternative, alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 6 del Regolamento Regionale n.3/2011:
- riferimenti degli atti, o pareri comunque denominati, di approvazione del progetto del 2008;

Si rammenta inoltre che, riguardo alla riprofilatura ed allargamento delle sezioni, il progetto definitivo dovrà analizzare dettagliatamente l'intervento alla luce dei Criteri e Direttive in materia di asportazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua dei bacini idrografici regionali, approvati con Deliberazione di Giunta Regionale del 6 marzo 2009, n. 226.

Riscontrata la coerenza delle opere in esame con il progetto di cui al parere CTB n. 16/2011 e ricordando la necessità dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere sopra menzionato, per quanto riguarda il presente comparto ambientale non si evidenziano impatti negativi o significativi delle opere.

Paesaggio.

Gli interventi di sistemazione del corso d'acqua costituiscono necessarie opere di salvaguardia e di messa in sicurezza del rio Varatella. Non si riscontrano incoerenze con il PTCP il quale non assoggetta queste parti di territorio, dove prevalgono le più generali problematiche in ordine urbanistico, a specifica ed autonoma disciplina paesistica.

Gli interventi già realizzati hanno interessato la parte terminale del rio Varatella hanno determinato una significativa trasformazione dei luoghi, evidenziando particolarmente le nuove strutture di delimitazione dell'argine.

Si ritiene pertanto opportuno che sia valutata la possibilità di mantenere in sito i filari di piante posti a delimitazione della sede viaria presenti su entrambe le sponde, tenendo conto anche di un'eventuale riduzione della sezione dell'alveo.

Qualora tale condizione non risultasse perseguibile in considerazione di valutazioni idrauliche che determinerebbero l'impossibilità della ricollocazione o piantumazione di filari di alberi in particolare in sponda sinistra idraulica, si ritiene necessaria comunque una forma di compensazione che preveda la ricollocazione (o piantumazione di essenze analoghe a quelle rimosse e idonee ai luoghi) in un areale limitrofo e perlomeno sulla sponda destra del rio (via Tevere) al fine di conservare una maggiore naturalità dell'argine, attenuando l'impatto visivo delle nuove strutture in calcestruzzo.

Urbanistica

In fase di verifica di adeguatezza e completezza sono state richieste alcune integrazioni al proponente in ordine alla dimostrazione della compatibilità degli interventi rispetto al relativo quadro programmatico pianificatorio. Le integrazioni trasmesse hanno permesso di verificare la conformità dell'intervento rispetto allo strumento urbanistico comunale. Non è stata inoltre evidenziata la necessità di ricorso a procedure espropriative e conseguentemente a varianti ai sensi del D. Lgs. n. 327/2001. Il progetto risulta pertanto assentibile dal punto di vista urbanistico.

Terre e rocce da scavo

L'intervento in progetto può essere inquadrato tra i cantieri di piccole dimensioni (volumi di scavo inferiori a 6000 m^3) ai sensi degli art. 20 e 21 del DPR n. 120/2017.

Il materiale di scavo può essere gestito come rifiuto e conferito in discarica o può essere riutilizzato fuori cantiere in regime di sottoprodotto, previa verifica dei requisiti di qualità ambientale, secondo le procedure previste dal DPR n. 120/2017 ed in particolare nel caso in oggetto, visto il quantitativo stimato di materiale prodotto minore di 6000 m^3, risulta necessario che il produttore delle stesse presenti Dichiarazione di Utilizzo di cui all'Art 21 del DPR 120/2017 da inviarsi, 15 giorni prima dello scavo, ad ARPAL e al Comune territorialmente competente.

Infine si ricorda che i depositi dei sedimenti prelevati dall'alveo devono essere collocati all'interno dell'area di cantiere e nel caso di materiali gestiti come sottoprodotti: tali depositi intermedi dovranno essere indicati nella dichiarazione di utilizzo di cui all'art. 21 del DPR 120/2017.

Conclusioni

Sulla base della documentazione prodotta e dei pareri espressi dai competenti uffici si ritiene che il progetto di cui trattasi non comporti impatti significativi e negativi sull'ambiente e come tale non sia da assoggettare alla procedura di autorizzazione unica regionale ex art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006, specificando che devono essere attuate tutte le misure di mitigazione di seguito indicate.

Raccomandazioni)

- Si richiamano le Misure di mitigazione indicate dal proponente nella "Relazione di assoggettamento verifica screening" (nota prot. n. 2022/415514 del 15/06/2022 del Settore Ecologia);
- I lavori devono essere preferibilmente eseguiti nel periodo di magra, avendo cura di interessare la minor superficie possibile di alveo bagnato, onde evitare un aumento eccessivo della torbidità delle acque ed il disturbo alla fauna eventualmente presente, garantendo al contempo la continuità del corso d'acqua e il Deflusso Minimo Vitale (DMV). Nel caso si debba comunque intervenire in alveo in periodi in cui sia presente una portata superiore o in cui sorga la necessità di un prosciugamento temporaneo di un tratto del corso d'acqua, in via cautelativa dovrà essere verificata la presenza nel corpo idrico di eventuale fauna anfibia e ittica, prevedendone il temporaneo allontanamento, così come prescritto dalla carta ittica della provincia di Savona e dalla DGR n. 1060/2016 "Esecuzione interventi comportanti prosciugamento temporaneo alvei modifica delle carte ittiche provinciali" (nota ARPAL prot. n. 13044 del 05/05/2022 assunta a prot. di RL con n. 2022/325923 del 05/05/2022);

- Devono essere adottati idonei sistemi di deviazione delle acque superficiali con apposite casseformi o paratie, al fine di evitare rilasci di miscele cementizie e relativi additivi e/o altre parti solide nelle acque e nell'alveo, così come indicato nello studio preliminare ambientale (nota ARPAL prot. n. 13044 del 05/05/2022 assunta a prot. di RL con n. 2022/325923 del 05/05/2022);
- Si deve provvedere alla rimozione del materiale incoerente dal letto dell'alveo e dalle aree limitrofe nel minor tempo e prevedere opportuni sistemi di protezione per depositi di materiale incoerente in caso di forti piogge (es. teli pacciamanti o sistemi di trattenuta a valle), così come indicato nello studio preliminare ambientale (nota ARPAL prot. n. 13044 del 05/05/2022 assunta a prot. di RL con n. 2022/325923 del 05/05/2022);
- Devono essere utilizzati macchinari a norma e in buono stato di manutenzione, si deve procedere alla lubrificazione ed al rifornimento degli stessi in aree lontane dal corso d'acqua, prestando attenzione ad evitare sversamenti di sostanze oleose (es. carburanti) in alveo e nelle zone perifluviali (il dilavamento durante le piogge ne comporterebbe il conferimento nel corpo idrico) (nota ARPAL prot. n. 13044 del 05/05/2022 assunta a prot. di RL con n. 2022/325923 del 05/05/2022);

Sono state inoltre individuate le seguenti <u>condizioni ambientali:</u>

<u>in ante opera</u>

a) Nelle successive fasi procedimentali dovranno essere approfondite le fasi di cantierizzazione in modo tale da evitare/ridurre al minimo eventuali criticità temporanee legate alle lavorazioni in alveo e a tale riguardo dovrà essere dato corso a quanto dichiarato dal proponente nella relazione preliminare, ovvero "nei tratti a valle della zona di intervento dovranno essere previste opportune vasche sul fondo alveo per la sedimentazione delle particelle più fini ed il successivo rilascio di acqua più chiara verso valle" (nota prot. n. 2022-422822 del 21/06/2022 del Settore Ecosistema Costiero e Acque);

b) Le fasi di cantierizzazione devono tenere conto delle possibili interferenze con il monitoraggio del corpo idrico e pertanto devono essere organizzate in modo tale da garantire le attività di controllo sulla stazione di monitoraggio IT07VRVR02. Inoltre la programmazione temporale dell'attività dovrà essere comunicata con congruo anticipo alla Direzione Scientifica di ARPAL ai fini di tenerne conto nella programmazione del monitoraggio periodico della suddetta stazione di monitoraggio (nota prot. n. 2022-422822 del 21/06/2022 del Settore Ecosistema Costiero e Acque);

c) Deve essere valutata la possibilità di mantenere in sito i filari di piante posti a delimitazione della sede viaria presenti su entrambe le sponde, tenendo conto anche di un'eventuale riduzione della sezione dell'alveo, ovvero deve essere realizzata una forma di compensazione che preveda la ricollocazione degli alberi (o piantumazione di essenze analoghe a quelle rimosse e idonee ai luoghi) in un areale limitrofo e perlomeno sulla sponda destra del rio (via Tevere) (nota prot. n. 2022-409701 del 10/06/2022 della Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo);

<u>in corso d'opera:</u>

d) Deve essere mantenuta la scabrezza del fondo e una superficie irregolare, in modo da garantire la necessaria eterogeneità ambientale del corso d'acqua;

e) I lavori di sistemazione non devono essere eseguiti nei mesi di aprile, maggio e giugno (nota prot. 2022/422834 del Settore Politiche della Natura e delle Aree Interne, Protette e Marine, Parchi e Biodiversità);

f) Il materiale risultante dalla riprofilatura del fondo naturale dell'alveo, se idoneo, deve essere prioritariamente utilizzato per il ripascimento delle spiagge dell'unità fisiografica sottesa di Borghetto (nota prot. n. 2022-422822 del 21/06/2022 del Settore Ecosistema Costiero e Acque);

<u>in post opera:</u>

g) Deve essere prodotta una valutazione dell'impatto ex post del progetto complessivo rispetto ai singoli indicatori e subindici dell'Indice di Qualità Morfologica (IQM) partendo dalla valutazione dell'IQM 2015 (nota prot. n. 2022-422822 del 21/06/2022 del Settore Ecosistema Costiero e Acque).

Identificativo atto: 2022-AM-4305

Area tematica: Territorio e Ambiente > Politica delle Acque ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Paola CARNEVALE		-	30-06-2022 15:08
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Paola CARNEVALE		-	30-06-2022 15:07
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Luca IACOPI		-	30-06-2022 12:30

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. 82/2005